



## Lo Statuto dell'Associazione

### **Art. 1 - Costituzione dell'Associazione, denominazione e sede legale**

1.1 E' costituita l'Associazione politica e culturale "LAVORO & WELFARE", di seguito denominata Associazione, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile nonché dal presente Statuto.

1.2 L'Associazione ha carattere nazionale ed ha sede legale in Roma.

1.3 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede legale in altro indirizzo dello stesso Comune e di istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all'estero.

1.4 L'Associazione può aderire ad altre Associazioni, enti, fondazioni, ecc. aventi scopi analoghi e che comunque non siano in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto.

1.5 L'Associazione promuove sedi di confronto con il mondo politico associativo a tutti i livelli territoriali.

### **Art. 2 - Scopi**

2.1 L'Associazione si propone di:

- a) dare risalto all'innovazione, al ruolo e al pensiero del LAVORO e del WELFARE;
- b) dare visibilità e rappresentanza alle competenze e ai saperi nella politica, nelle istituzioni, nel lavoro, nell'impresa, nelle professioni, nel mondo accademico e culturale al fine di rendere la politica tesa alla valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme in un quadro di sviluppo economico di qualità.

### **Art. 3**

3.1 Per conseguire gli scopi di cui all'art 2, l'Associazione potrà, in via esemplificativa:

- a. contribuire a produrre, pubblicare e diffondere la rivista "LAVORO WELFARE";
- b. aprire e gestire un sito internet accessibile a tutte le cittadine e i cittadini che vorranno dialogare con l'Associazione e la Rivista;
- c. organizzare e partecipare direttamente ad iniziative politiche e culturali;
- d. promuovere ricerche, studi, iniziative, attività scientifiche e culturali, sul piano nazionale e internazionale, anche attraverso le forme più appropriate di collaborazione e mutuo scambio di esperienze con istituzioni pubbliche e private;
- e. realizzare iniziative e porre in essere attività di documentazione anche tramite la dotazione di attrezzature idonee (archivi, biblioteche, audiovisivi, ecc.);
- f. promuovere ed organizzare attività di formazione e ogni altra iniziativa utile al perseguimento dei propri scopi sociali per la crescita civile e democratica delle nuove generazioni.

3.2 A tal fine l'Associazione potrà, tra l'altro, provvedere a:

- A. dotarsi di sedi e attrezzature per svolgere compiutamente la propria attività. Potrà pertanto acquistare, vendere, affittare e permutare fabbricati, terreni, impianti, macchinari, attrezzature e fare ogni altra operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria sempre che sia necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali;
- B. assumere incarichi pubblici e privati.

### **Art. 4 - Soci**

4.1. Possono chiedere l'iscrizione all'Associazione tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e condividano lo spirito e gli ideali contenuti nel presente Statuto.

4.2. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) *Soci Fondatori*: sono i soci firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione e coloro ai quali il Consiglio Direttivo riterrà di dare tale qualifica in considerazione di particolari meriti e qualità;
- b) *Soci Ordinari*: sono le persone o enti con rappresentanza che, a seguito di domanda all'Associazione, saranno ammessi successivamente alla costituzione. La qualifica si acquisisce attraverso una tessera personale rilasciata dopo l'approvazione della domanda presentata all'Associazione ed il pagamento della quota annua associativa. La durata della tessera è annuale e vale dal gennaio al dicembre di ogni anno indipendentemente dalla data di rilascio.
- c) *Soci sostenitori*: sono le persone fisiche o giuridiche, gli enti pubblici o privati, le Fondazioni e Associazioni

# Associazione **LAVORO&WELFARE**

---

che ritengono di sostenere l'Associazione e la rivista con il versamento di uno specifico contributo economico.

## **Art. 5 - Modalità di iscrizione**

5.1 Tutti i soci, fondatori, ordinari e sostenitori iscritti all'Associazione ed in regola con il versamento delle quote sociali godono dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni per il rinnovo delle cariche interne, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

5.2 La domanda di adesione deve essere redatta in forma scritta, controfirmata da almeno un socio, e presentata al Consiglio Direttivo.

5.3 La domanda si intende respinta se, entro novanta giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo non abbia deliberato in merito.

5.4 Qualsiasi contributo in denaro dovrà essere accettato dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 6 - Doveri dei Soci**

6.1 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, nonché al regolare versamento delle quote associative.

## **Art. 7 - Risorse**

7.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai: beni immobili, mobili e fondi frutto di contributi, donazioni e lasciti, nonché da tutti i rimborsi e finanziamenti ricevuti e da ogni altro tipo di entrata.

7.2 I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari, collegati al finanziamento di particolari eventi, stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.

7.3 Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal rappresentante legale dell'Associazione previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie.

7.4 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

## **Art. 8 - Bilancio**

8.1 L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

8.2 Il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo per sottoporli all'Assemblea.

8.3 Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni precedenti la riunione per essere eventualmente consultato dai soci.

## **Art. 9 - Organi**

9.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - l'Assemblea dei Soci fondatori ed ordinari; | - il Consiglio Direttivo;    |
| - il Presidente;                              | - i due Vice Presidenti;     |
| - il Segretario Generale;                     | - il Tesoriere;              |
| - il Revisore dei conti;                      | - il Collegio dei probiviri; |
| - il Comitato scientifico.                    |                              |

## **Art. 10 - L'Assemblea dei Soci**

10.1 L'assemblea dei Soci è composta dai Soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali; è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando ne ricorre l'esigenza per le materie di cui all'art. 11.2. 10.2 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è costituita validamente qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con la maggioranza dei soci presenti.

10.3 L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.4 L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata mediante avviso affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

## **Art. 11 - Compiti dell'Assemblea**

11.1 L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera su qualunque argomento le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo.

---

11.2 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

11.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, da un Vice Presidente.

### **Art. 12 - Il Consiglio Direttivo**

12.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 21 (ventuno) consiglieri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. La maggioranza del Consiglio Direttivo deve essere composta dai Soci Fondatori.

12.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei consiglieri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.

12.3 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

12.4 I Consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

12.5 Il primo consiglio Direttivo è nominato in sede di atto costitutivo.

12.6 Successivamente le elezioni per il Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente uscente tre mesi prima della scadenza del Consiglio stesso.

### **Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo**

13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 volte l'anno ed è convocato dal Presidente o, in mancanza, da un Vice Presidente oppure su richiesta motivata della metà dei componenti del Consiglio Direttivo o dal 30% dei soci.

13.2 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessun escluso ed eccettuato.

13.3 Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

a) convocare l'assemblea dei soci e predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

b) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

c) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

d) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

e) stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

f) deliberare sulla ammissione di nuovi soci

g) approvare l'eventuale regolamento interno;

13.4 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:

A) il Presidente;

B) il Vice Presidente;

C) il Segretario Generale;

D) il Tesoriere.

### **Art. 14 - Il Presidente**

14.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

14.2 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.

14.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo le cui decisioni mette ad esecuzione.

14.4 Il Presidente può conferire deleghe dirette a singoli soci o consiglieri su specifiche materie.

### **Art. 15 - I Vice Presidenti**

15.1 I due Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

15.2 La firma dei Vice Presidenti fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

15.3 In caso di presenza di entrambi i Vice Presidenti, farà le veci del Presidente il Vice Presidente più anziano.

### **Art 16 - Il Segretario Generale**

16.1 Il Segretario Generale, d'intesa con il Presidente, provvede a dare impulso e ad attuare il programma ed ogni altra iniziativa prevista dallo Statuto e deliberata dall'assemblea o dal Direttivo.

### **Art. 17 - Il Tesoriere**

17.1 Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e la gestione delle uscite dell'Associazione, conservando l'evidenza degli atti relativi; predispone insieme al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione; il bilancio non dovrà in nessun caso prevedere la distribuzione di utili.

17.2 Il Tesoriere ha il compito di assicurare la tenuta del registro dei soci.

# Associazione **LAVORO&WELFARE**

---

17.3 Per lo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti paragrafi, il Tesoriere ha la facoltà di:

- porre in essere qualunque operazione bancaria, aprendo o chiudendo conti correnti bancari e postali e procedendo all'incasso di qualunque somma, a qualsiasi titolo accreditata all'Associazione;
- emettere assegni bancari o postali;
- esigere vaglia postali o telegrafici, ritirare plichi raccomandati da poste, ferrovie e compagnie di navigazione e da qualunque altra impresa pubblica o privata;
- acquistare e vendere beni mobili in genere;
- stipulare contratti di locazione anche di durata superiore al novennio e risolverli.

## **Art. 18 - Il Revisore dei Conti**

18.1 Il Revisore dei Conti eletto dall'Assemblea dei Soci provvede a redigere la relazione sul conto consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

18.2 Vigila e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione.

## **Art 19 - Il Comitato Scientifico**

19.1 Il comitato scientifico è un organo consultivo della Associazione, senza diritto di voto, composto da personalità anche non socie nominate in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo e che accettino di farne parte.

19.2 Il Comitato Scientifico si compone di un numero massimo di venti membri, che può essere aumentato con deliberazione del Consiglio Direttivo.

## **Art. 20 - Il Collegio dei probiviri**

20.1 Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti dal Consiglio Direttivo. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

20.2 Il Collegio decide su qualunque argomento sia sottoposto al suo giudizio dagli altri organi sociali e dirime controversie tra Associazione e associati e tra gli organi dell'Associazione e sulle decisioni di eventuale espulsione entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

## **Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione/i con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

## **Art. 22 - Gratuità delle cariche**

22.1 Tutte le cariche sociali sono gratuite.

22.2 A coloro che ricoprono le cariche sociali compete il rimborso delle spese varie, ed eventualmente delle spese fisse, ove ritenute necessarie, purchè regolarmente documentate e approvate dal Direttivo a condizione che vi sia la disponibilità finanziaria.

## **Art. 23 - Clausola compromissoria**

23.1 L'iscritto all'Associazione, nell'impegnarsi a rispettare, senza alcuna riserva, le norme del presente Statuto, accetta, la clausola compromissoria, di cui al successivo paragrafo 23.2.

23.2 Ogni controversia tra gli iscritti per questioni relative alla vita associativa o tra loro e l'Associazione è devoluta in via esclusiva al Collegio dei probiviri nel rispetto delle norme di legge inderogabili vigenti in materia.

## **Art. 24 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

F.ti: Cesare DAMIANO  
Enrico Eugenio CECCOTTI  
Giorgia D'ERRICO  
Valentino FILIPPETTI  
Marco MICCOLI  
Giovanni POLLASTRINI

Giovanni BATTAFARANO  
Pietro COLONNELLA  
Remo Giuseppe FERRERO  
Giuseppe GIULIETTI  
Dringa MILITO PAGLIARA

Gennaro MARICONDA, Notaio

Roma, lì 9 dicembre 2008